

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2014****recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti***[notificata con il numero C(2014) 3674]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/336/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/799/CE della Commissione ⁽²⁾ scade il 31 dicembre 2014.
- (2) La decisione 2007/64/CE della Commissione ⁽³⁾ scade il 31 dicembre 2014.
- (3) La decisione 2009/300/CE della Commissione ⁽⁴⁾ scade il 31 ottobre 2014.
- (4) La decisione 2009/894/CE della Commissione ⁽⁵⁾ scade il 31 dicembre 2014.
- (5) La decisione 2011/330/UE della Commissione ⁽⁶⁾ scade il 6 giugno 2014.
- (6) La decisione 2011/331/UE della Commissione ⁽⁷⁾ scade il 31 dicembre 2014.
- (7) La decisione 2011/337/UE della Commissione ⁽⁸⁾ scade il 9 giugno 2014.
- (8) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità fino al 31 dicembre 2015.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE e 2011/337/UE.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).

⁽³⁾ Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

⁽⁶⁾ Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).

⁽⁷⁾ Decisione 2011/331/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “mobili in legno” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2011/330/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/337/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2014

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
